

## **Tribunale di Reggio Emilia**

-----  
*(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27  
gennaio 2012, n. 3)*  
-----

### **Il giudice**

Nel procedimento n. 14/2021 ha emesso il seguente

### **d e c r e t o**

**vista** la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 25-11-2021 da parte del sig. Bui Gianluca nato a Castelnovo di Sotto Via Benedetto Croce, 20 con l'ausilio degli Avv. Giorgia De Bernardis e Avv. Michela Del Rio nominate gestori della crisi con provvedimento del competente OCC;

rilevato che nel suddetto ricorso il sig. Bui Gianluca ha chiesto l'apertura della liquidazione generale del patrimonio, costituito soltanto dalla propria retribuzione da agente di commercio, monomandatario e senza esclusiva per conto della Caffè Cagliari spa, non essendo egli proprietario di beni utilmente liquidabili;

visto l'orientamento di questo Tribunale che ritiene che anche laddove il debitore sia privo di beni da liquidare, potendo il debitore offrire ai creditori solo una quota della retribuzione o della pensione e, dunque, un bene già liquido per definizione (il denaro), la procedura di cui agli artt. 14-ter e ss. sia ugualmente ammissibile con la conseguenza che nel caso di liquidazione senza beni non troveranno applicazione quelle norme che invece presuppongono proprio l'esistenza di beni da liquidare;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della legge n. 3/2012 né avendo lo stesso fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II;

ritenuto che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

ritenuto che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento, poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato che risultano a carico dell'istante debiti per euro 167.209,75 di cui euro 2076,33 in prededuzione, euro 133.439,26 in privilegio ed euro 31694,16 in chirografo;

rilevato che il debitore svolge attività di lavoro autonomo con una retribuzione media mensile netto pari ad euro 1103,50 (anno 2020) euro 1957,00 (anno 2019) ;

ritenuto che, a norma dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, lett. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

rilevato che il nucleo familiare è costituito dalla moglie, Katia Conforto che lavora saltuariamente con un reddito pari a circa euro 13000,00 annui netti;

rilevato che il nucleo è, altresì, composto dai due figli della sig.ra Conforto: Coeli Matteo (disabile che percepisce assegno di invalidità al 100%, Coeli Alex (disoccupato) e i suoceri pensionati che percepiscono complessivamente circa 1400,00 euro mensili;

rilevato che le spese mensili necessarie al mantenimento della famiglia sono ripartite tra il ricorrente, la moglie e i suoceri nella misura di  $\frac{1}{4}$  ciascuno per cui quelle a carico del sig. Bui sono state determinate in euro 862,00.

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili, appare comunque congrua tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle diverse situazioni economiche;

ritenuto che deve ritenersi che la somma destinata alla liquidazione debba essere determinata nella misura comunque non inferiore ad euro 300,00 per la durata dello stesso (anni 4), che appare allo stato congrua;

ritenuto che, a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente dovranno quindi intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

tutto ciò considerato deve dichiararsi aperta la liquidazione del patrimonio del debitore sig. Gianluca Bui;

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. Gianluca Bui;

**II.** nomina Liquidatori gli Avv. Giorgia De Bernardis e Avv. Michela Del Rio nominate gestori della crisi con provvedimento del competente OCC;

**III.** dispone che, sino alla accertata definitività della liquidazione, non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

**IV.** stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di stipendio che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 862,00;

**VI.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

**VII.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**VIII** dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Così deciso in Reggio Emilia, 15 dicembre 2021

**il giudice**

**Simona Boiardi**

# **Tribunale di Reggio Emilia**

-----  
(decreto del giudice delegato - articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)  
-----

## **Il giudice delegato**

Nella procedura concorsuale n° 14 del ruolo generale dell'anno 2021, a carico di GIANLUCA BUI, ha emesso il seguente

### **d e c r e t o**

rilevato che il provvedimento emesso da questo giudice il 23-12-2021 contiene un errore materiale laddove viene indicata l'Avv. Giorgia De Bernardis mentre in realtà si voleva indicare l'Avv. Giorgia Bernardis;

ad integrazione e correzione del suddetto provvedimento laddove è indicata l'Avv. Giorgia De Bernardis deve leggersi Avv. Giorgia Bernardis;

stabilisce che il presente decreto di correzione insieme al provvedimento del 23-12-2021 sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale

Si comunichi ai liquidatori

Reggio Emilia, 23/12/2021.

**il giudice delegato**

**Simona Boiardi**

-----  
Istanza o ricorso associato telematicamente al decreto che precede: